

## **TI\_GERICHTE 17.2001.63 vom 18. April 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-04-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2001.63](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2001.63)

FR: TI\_GERICHTE 17.2001.63 du 18 avril 2002

IT: TI\_GERICHTE 17.2001.63 del 18 aprile 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

In concreto il presidente della Corte di assise ha rilevato anzitutto che, dal profilo oggettivo, il reato (art. 117 e 125 cpv. 2 CP) si deve esclusivamente al comportamento dell'imputato, il quale non solo egli ha perduto la perdita di padronanza del mezzo, ma ha circolato anche a velocità inadeguata e ampiamente superiore al limite consentito di 60 km/h, ha superato la doppia linea di sicurezza e ha invaso la corsia di contromano (art. 26, 27, 31, 32 e 34 LCStr). Quanto alle cause dell'accaduto, il primo giudice ha ricondotto l'incidente a uno dei tanti attacchi epilettici, con perdita di conoscenza, cui l'imputato andava soggetto da tempo. Già nel 1960 egli era stato ricoverato in una clinica di malattie nervose e mentali a Pisa per una meningo-encefalite virale, che aveva avuto come conseguenza permanente un'epilessia temporale (sentenza, pag. 5). Dal 6 al 14 maggio 1985 l'imputato era poi stato in cura presso una clinica di neurologia a Ginevra per migliorare la terapia contro l'epilessia (sentenza, pag. 9) e nell'autunno del 1986 si era rivolto al dott. \_\_\_\_\_, primario di neurologia dell'Ospedale \_\_\_\_\_, il quale aveva rilevato sin dal 29 settembre 1986 che il paziente soffriva di crisi con amnesia (sentenza, pag. 9 con riferimento ad act. 49: lettera del 29 settembre 1986 al dott. \_\_\_\_\_). Ricordati gli scritti con cui il dott. \_\_\_\_\_ era tornato sull'argomento e i periodi in cui le crisi epilettiche si erano fatte più rare (sentenza, pag. 10), il presidente della Corte ha accertato nondimeno che nell'ottobre del 1993, a un anno e mezzo dall'ultimo controllo, l'imputato si era rivolto di nuovo al dott. \_\_\_\_\_ per il reinsorgere negli ultimi 2 o 3 mesi di crisi epilettiche importanti. Donde una relazione del 5 ottobre 1993 in cui il dott. \_\_\_\_\_ riepilogava l'evolversi della malattia con riferimento alle varie crisi e ai sintomi manifestati dal paziente durante tali crisi (sentenza, pag. 10–12 in alto). Nell'autunno del 1994 il neurologo aveva aumentato la somministrazione di medicinali, segnatamente del farmaco “Sabril”, a 6 pastiglie al giorno, poiché gli attacchi epilettici si erano acuiti (sentenza, pag. 12). Quella terapia ha illuso il medico (sentenza, pag. 12 con riferimento alla scritto del 4 settembre 1995), giacché il miglioramento non era effettivo. Anzi, nel 1996 gli attacchi si sono di nuovo intensificati e dal 1995 il paziente non era più in grado di controllare le crisi cosiddette “rilevanti”, che avevano cambiato forma (sentenza, pag. 13). Fino all'operazione cui l'accusato si è sottoposto – ha concluso il primo giudice – questi ha sempre sofferto di crisi epilettiche, che gli causavano la temporanea perdita delle facoltà psicomotorie (sentenza, pag. 14). Ciò posto, il presidente della Corte ha passato in rassegna i numerosi infortuni in cui l'opponente era rimasto coinvolto dal 1985, accertando: – che nel febbraio e marzo del 1985 l'imputato era incorso in due incidenti della circolazione dovuti a crisi comiziali (sen-

tenza, pag. 14); – che il 12 maggio 1986 l'imputato aveva provocato un incidente stradale a \_\_\_\_\_ in cui erano rimasti danneggiati 5 veicoli, dopo avere perduto il controllo del mezzo per un malore e avere tamponato l'automobile che lo precedeva, ferma al semaforo, spingendola sulla corsia di contromano e facendola collidere con una vettura che incrociava, onde il coinvolgimento di altre due automobili (sentenza, pag. 14); – che il 4 febbraio 1987 l'imputato era incorso in un nuovo incidente a \_\_\_\_\_, quando aveva perduto la padronanza del veicolo a causa di un (non meglio definito) malessere, aveva invaso la corsia di contromano, era andato a sbattere contro una recinzione, era finito in un piazzale privato, aveva urtato un'altra recinzione metallica e aveva terminato la corsa in un prato, dove aveva abbandonato la vettura senza avvisare la polizia (sentenza, pag. 14); – che l'8 giugno 1987 l'imputato aveva perduto una volta ancora il controllo della propria vettura, in autostrada nel Canton Soletta ( als mir plötzlich schwarz vor den Augen wurde : sentenza, pag. 15), urtando ripetutamente contro il guardavia destro senza diminuire la velocità e finendo contro un albero; – che il 10 marzo 1993 l'imputato era incorso in un ulteriore incidente a \_\_\_\_\_, dopo avere perduto la padronanza del veicolo a causa di un colpo di sonno o di un improvviso malessere, invadendo la corsia di contromano e collidendo con una vettura che giungeva in senso opposto (sentenza, pag. 16); – che il 25 marzo 1993 l'imputato sarebbe stato colto da una crisi epilettica con assenza mentre stava guidando un'automobile a \_\_\_\_\_ (USA), per fortuna senza conseguenze grazie al tempestivo intervento del passeggero che era riuscito a fermare l'auto sulla destra (sentenza, pag. 16 seg.). Elencate le sanzioni penali e amministrative inflitte all'imputato per tali incidenti, il presidente della Corte si è domandato come mai egli fosse ancora in possesso della patente. Ricordato che fino al 1988 l'imputato circolava con una licenza estera, sicché l'autorità non poteva ritirarla, ma solo vietargli di condurre veicoli in Svizzera, il primo giudice ha rilevato che un provvedimento in tal senso era stato emanato nel 1987 limitatamente a un mese e 15 giorni, poiché dopo gli incidenti del 12 maggio 1986 e dell'8 giugno 1987 l'imputato, su richiesta della Sezione della circolazione, aveva presentato due certificati attestanti la sua idoneità alla guida, il primo del 4 agosto 1986 allestito dal dott. \_\_\_\_\_, suo medico curante (act. 25a/2), il secondo del 12 giugno 1987 firmato dal dott. \_\_\_\_\_ dell'Ospedale distrettuale di \_\_\_\_\_ (cfr. anche certificato del 16 luglio 1987), dove l'imputato era stato ricoverato per tre giorni dopo il sinistro dell'8 giugno 1987 (act. 25a/5). Se non che, ha accertato il presidente della Corte, al dott. \_\_\_\_\_ l'imputato aveva sottaciuto di soffrire di crisi epilettiche, ragion per cui il medico non aveva avuto riserve nell'attestare l'abilità alla guida; al dott. \_\_\_\_\_, invece, l'imputato aveva accennato all'epilessia, ma non alle crisi cui andava soggetto (sentenza, pag. 18 seg.). Tale comportamento indizia il comportamento poco corretto del prevenuto, che voleva continuare a guidare nonostante la malattia (sentenza, pag. 18 seg.). Ma la prova della frode è costituita, secondo il presidente della Corte, dalla falsa attestazione che l'imputato ha rilasciato nel gennaio del 1998, quando ha compilato il formulario per ottenere la conversione della licenza di condurre italiana. Su quel modulo l'imputato ha dichiarato, contrariamente al vero, di non soffrire di epilessia. Quanto alla svista invocata dal soggetto, il primo giudice ha fatto presente all'imputato che il dott. \_\_\_\_\_ lo aveva espressamente avvertito sulla sua inidoneità alla guida (sentenza, pag. 19 seg.). Nelle circostanze descritte il presidente della Corte di assise ha accertato che tutti gli incidenti che hanno visto implicato l'imputato (sette, senza contare il fatto accaduto negli Stati Uniti), caratterizzati dalla medesima dinamica (perdita di controllo del veicolo in situazioni di circolazione normali), si riconducono a crisi epilettiche che impedivano al soggetto di

controllare la situazione (sentenza, pag. 20). Dal 1985 fino al giorno dell'incidente, il 9 febbraio 1995, l'imputato era permanentemente inabile alla guida, trasformandosi in una sorta di "mina vagante" per gli utenti della strada. Sordo e cieco a ogni avvertimento, ai ripetuti infortuni, al parere del medico, all'evidenza delle crisi ricorrenti, egli ha persistito nel condurre il proprio veicolo, non limitandosi a un uso sporadico, ma guidando con intensità inusitata e ricorrendo alla sistematica e lucida menzogna per non essere scoperto, a rischio della vita altrui. Donde la sua colpevolezza per essersi messo al volante, quella mattina, pur sapendo di non esserne in grado (sentenza, pag. 20 seg.). Quanto alla tesi dell'imputato, che si diceva irresponsabile del proprio comportamento, solo apparentemente improntato a un enorme egoismo, ma in realtà dovuto a un fenomeno patologico di rimozione mentale e di "conflittualità intrapsichica", il primo giudice è stato di altro avviso. Al proposito egli ha richiamato la perizia psichiatrica allestita dal perito giudiziario dott. \_\_\_\_\_, il quale ha confermato che l'imputato era perfettamente consapevole circa le implicazioni della sua malattia neurologica e in grado di determinarsi sulla base di tale valutazione (sentenza, pag. 21 seg.). Certo, secondo il dott. \_\_\_\_\_, che ha avuto il ricorrente in cura e che ha redatto uno scritto denominato (erroneamente, perché non ne aveva la facoltà) "complemento di perizia", il paziente era del tutto irresponsabile. Il primo giudice tuttavia non ha ravvisato ragioni oggettive per scostarsi dall'"indipendente responso del perito giudiziario". Al medico curante egli ha riconosciuto nondimeno un'approfondita conoscenza del paziente, sicché ha concesso all'imputato una lieve scemata responsabilità (art. 11 CP), dando atto che questi non avvertiva pienamente la gravità della malattia e delle crisi anche per una componente nevrotica, e non solo per bieco egoismo. Ha comunque precisato che la componente razionale nell'attitudine del ricorrente rimane assolutamente preponderante, ove si pensi alle menzogne proferite in modo lucido per celare il male (sentenza, pag. 23).

### **E. 3**

Il ricorrente rimprovera anzitutto al primo giudice di essersi sospinto nell'arbitrio riconoscendogli soltanto una lieve scemata responsabilità anziché un'irresponsabilità totale, come diagnosticava il dott. \_\_\_\_\_. A suo modo di vedere il presidente della Corte di assise non aveva motivo per non dare completo credito all'opinione del professionista, da egli medesimo definito persona imparziale e cognita della situazione. La doglianza è infondata. Ricordato che il dott. \_\_\_\_\_ è stato sentito al dibattimento in qualità di testimone (art. 149 cpv. 1 CPP) e non di perito, essendo egli lo psicoterapeuta dell'accusato sin dal 1997, il primo giudice non ha riscontrato valide ragioni per distanziarsi dall'opinione del dott. \_\_\_\_\_, chiamato a esprimersi come perito giudiziario. Il ricorrente non pretende che il presidente della Corte abbia violato una norma qualsiasi denegando al parere del dott. \_\_\_\_\_ valore di perizia. A ragione, poiché i medici che hanno curato la persona da esaminare non possono essere nominati periti; possono unicamente essere interrogati per dare ragguagli sulle loro constatazioni (art. 149 cpv. 1 CPP). Spettava pertanto al ricorrente dimostrare che la perizia era manifestamente insostenibile. In realtà egli si è limitata a contrapporvi la diversa opinione del suo medico curante, senza sostanziare arbitrio di sorta. È vero che il presidente della Corte ha riconosciuto l'onestà del medico curante, come pure le sue specifiche conoscenze, ma ciò non basta per sostanziare una censura di arbitrio né per dimostrare un manifesto eccesso del potere di apprezzamento da parte del primo giudice. Il quale, del resto, ha dato atto che l'imputato non si era reso conto appieno della gravità della malattia anche per una componente nevrotica. Perché anche tale valutazione sarebbe manifestamente insostenibile, il ricorrente non spiega.

#### **E. 4**

Il ricorrente fa carico inoltre al primo giudice di avere disconosciuto il problema di fondo. Ricordato che al momento dell'incidente egli era irresponsabile per definizione a causa di una crisi epilettica, egli contesta di essersi posto al volante sapendo di mettere in pericolo la sicurezza stradale. A mente sua non è dato di capire se il riconoscimento della scemata responsabilità si riferisca alla situazione in actu oppure all' actio præcedens. Egli si domanda – in sintesi – se al momento di ottenere il permesso di condurre svizzero era cosciente di creare un pericolo per la circolazione e se un simile pericolo effettivamente sussisteva, ove si consideri che, contrariamente a quanto figura arbitrariamente accertato nella sentenza, le autorità erano a conoscenza della sua malattia. Ciò risulterebbe, a suo giudizio, da una lettera del 30 luglio 1996 che la Sezione della circolazione ha inviato al Ministero pubblico, in cui la sua malattia si dava per nota (act. 38). In realtà l'argomentazione sfiora il pretesto. Certo, il citato scritto richiama il certificato medico del 16 luglio 1987 in cui il dott. \_\_\_\_\_, pur precisando di non avere eseguito complete analisi neurologiche, affermava che non vi erano controindicazioni sicure alla guida da parte dell'interessato (cfr. anche act. 25a/5). Ed è vero altresì che tale scritto allude al certificato medico del 12 giugno 1987, nel quale lo stesso medico, pur essendo a conoscenza di una forma di epilessia postmeningitica, faceva presente di non avere proceduto a più approfonditi esami medici specialistici, confermando che la malattia era ben compensata dall'assunzione di farmaci prescritti (act. 25a/5). Ma il primo giudice non ha trascurato quei riscontri. Egli ha spiegato che al dott. \_\_\_\_\_, il medico che nel certificato del 16 luglio 1987 aveva ritenuto il soggetto abile alla guida (act. 25a/5), il ricorrente aveva sì riferito dell'epilessia conseguente alla meningite del 1965, ma non delle crisi alle quali andava soggetto, tanto da indurre lo stesso medico a ritenere il caso praticamente chiuso (sentenza, pag. 19). Per questo motivo la Sezione della circolazione non aveva ravvisato motivi di inidoneità alla guida (act. 25a, pag. 2). Su tali considerazioni il ricorrente tace, donde l'inammissibilità del gravame, carente di motivazione. Che il ricorrente si proponesse di essere dichiarato idoneo alla guida nonostante la malattia risulta inoltre, come detto, dalla domanda per l'ottenimento della licenza di condurre svizzera (gennaio del 1998), in cui egli ha sottaciuto di essere soggetto ad epilessia (act. 25a/6, sentenza, pag. 19). Il ricorrente si interroga se, tenuto conto delle sue obiezioni, vi fu ancora accettazione del rischio, considerata la rimozione del problema attestato dal medico e se non vi fu errore su circostanze di fatto o di diritto. Non soltanto però egli fonda il gravame su ipotesi non confortate dai vincolanti accertamenti contenuti nella sentenza di assise, ma neppure trae conclusioni dai suoi interrogativi. Ancora una volta il ricorso va dichiarato perciò inammissibile.

#### **E. 5**

Il ricorrente si diffonde dipoi sulle ipotesi dell'errore sui fatti (art. 19 CP) e dell'errore in diritto (art. 20 CP). Assevera che egli si prefigurava una situazione ben diversa da quella effettiva, poiché non conosceva, per definizione, i suoi stati d'assenza, ma soltanto le crisi epilettiche che riteneva di potere gestire. Non si considerava dunque un pericolo per la circolazione e a riprova di tale asserzione rievoca l'episodio occorsogli a Chicago. Quanto alla circostanza di avere ammesso che il dott. \_\_\_\_\_ lo aveva messo in guardia sui pericoli della guida, egli definisce ciò non è decisivo, poiché si è trattato, se mai, di un presa di coscienza dopo i fatti. Ora, così argomentando il ricorrente non sostanzia alcun arbitrio. Per di più egli trascura quanto ha riferito il dott. \_\_\_\_\_ nel verbale del 16 settembre

1996, quando il medico ha ricordato di avere affrontato il discorso sull'idoneità alla guida fin dalle prime visite, (dopo l'incidente del 1990) e di avere pensato che il paziente non guidasse, avendogli detto costui di essere venuto all'appuntamento con mezzi pubblici (act. 64.2, pag. 4). In realtà il ricorrente cerca di equivocare su una fattispecie chiara. Persistendo nel mettersi alla guida nonostante i ripetuti e non banali incidenti dovuti alla patologia (epilessia con crisi di assenza) di cui, stando al parere del perito giudiziario, egli era consapevole, sorvolando sulle riserve del dott. \_\_\_\_\_ e sulle risultanze delle numerose visite mediche alle quali si è sottoposto nel corso degli anni sempre per il medesimo problema (senza trovare una soluzione definitiva), il ricorrente non poteva seriamente disconoscere i rischi della sua scelta. Le conseguenze letali dell'infornuto accaduto il 9 febbraio 1995 si riconducono perciò, come ha rilevato il primo giudice, a imprevidenza colpevole. Pur in stato di lieve scemata responsabilità (art. 11 CP), quel giorno l'imputato si è messo al volante violando gravemente gli art.

## E. 8

Se ne conclude che nella misura in cui è ammissibile il ricorso va parzialmente accolto, con riforma del dispositivo n. 2.2 della sentenza impugnata nel senso di fissare la multa a carico del ricorrente in fr. 1'000.–. Per il resto la sentenza di assise rimane invariata. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 CPP). Sono posti così per tre quarti a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato. Per questi motivi, visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che in riforma del dispositivo n. 2.2 della sentenza impugnata il ricorrente è condannato a una multa di fr. 1'000.–. Per il resto il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr 900.– b) spese fr. 100.– fr. 1'000.– sono posti per tre quarti a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_; – Procuratore pubblico avv. \_\_\_\_\_; – Presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio; – Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverno; – Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino; – Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona; – avv. \_\_\_\_\_ (per le parti civili eredi fu \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_); – avv. \_\_\_\_\_ (per la parte civile \_\_\_\_\_). Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente \_\_\_\_\_ Il segretario N.B.: L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.